

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 549-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(LATTANZIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 1976,
n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione

Presentato alla Presidenza il 9 ottobre 1976

TESTO
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 6 il primo comma è sostituito dal seguente:

È vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonché degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi.

All'articolo 8, nell'ultimo comma, dopo le parole: legge 27 maggio 1959, n. 356, sono aggiunte le parole: Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2.

A favore dei possessori di redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a lire 6 milioni annue è concessa, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, una ulteriore detrazione di lire 24.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno.